SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1077)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIGNOLA, MARAVALLE e LUZZATO CARPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1978

Installazione obbligatoria di un dispositivo luminoso segnalatore ad intermittenza sugli autoarticolati e sugli autosnodati

ONOREVOLI SENATORI. — L'obbligo di dotare le macchine operatrici stradali, alcuni mezzi di tipo speciale ed i mezzi pesanti circolanti sulle strade di un idoneo dispositivo luminoso — già previsto dalle norme di altri Paesi europei — risponde al fine di evitare il verificarsi di gravi incidenti, soprattutto tamponamenti, quando la precarietà delle condizioni di visibilità rende estremamente difficile l'individuazione dei predetti mezzi da parte di altri autoveicoli sopraggiungenti.

Di qui il presente disegno di legge, che mira ad adeguare — anche in questo settore — la nostra legislazione alle norme già vigenti in altri Paesi più avanzati nel campo della sicurezza e della infortunistica stradale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Entro 180 giorni dalla promulgazione della presente legge, tutti gli autocarri del tipo auto-articolato, auto-snodato, o comunque trainanti un rimorchio, debbono essere dotati di un dispositivo a luce giallo-arancione

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

intermittente, installato sulla parte sinistra della cabina ad una altezza comunque maggiore di almeno 20 centimetri rispetto alla altezza della merce trasportata.

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo si applica pure a tutte le macchine operatrici stradali (rulli compressori, ruspe, pale meccaniche, stendibitume, trattori di vario tipo, eccetera), agli autocarri dei servizi di nettezza urbana (autobotti, spazzatrici, autocarri di tipo « pescecane », tritura-rifiuti, eccetera) ed agli automezzi a qualunque titolo impegnati in servizi di disinfezione o disinfestazione.

Art. 3.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dei lavori pubblici omologherà il tipo di dispositivo luminoso intermittente da installare.

Art. 4.

Il dispositivo luminoso intermittente dovrà essere attivato ogni volta che — a norma delle disposizioni vigenti — è prescritta l'accensione delle luci di posizione.

Le macchine operatrici di cui all'articolo 2 dovranno attivare il detto dispositivo durante l'intera durata della esecuzione dei lavori per le quali sono state attrezzate; per le stesse macchine operatrici non è consentita l'attivazione del dispositivo durante i viaggi di trasferimento o comunque quando sono fuori servizio.

Art. 5.

Tutti gli inadempienti a quanto previsto dalla presente legge, compresi coloro che installano sugli autoveicoli di cui agli articoli precedenti dispositivi non del tipo omologato dal Ministero dei lavori pubblici, saranno puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 300.000.